



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 135 del 31.7.2012

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - TRIBUNALE DI LECCO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. N. 274/2000 E N. 2 DEL D.M. GIUSTIZIA DEL 26/03/2001.

L'anno duemiladodici e questo giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	A
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'ordinamento contempla ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del Lavoro di pubblica Utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, tra l'altro, anche presso i Comuni;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del D.M. (Giustizia) del 26.03.2001, il Lavoro di Pubblica Utilità ha ad oggetto prestazioni di lavoro:

a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di [...] portatori di handicap ecc.

[...]

d) nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi [...]

Dato altresì atto che l'art 2, comma 1 del citato Decreto Ministeriale prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Riconosciuto che tali prestazioni di Pubblica Utilità costituiscono una misura per consentire un recupero sociale dei soggetti condannati e contemporaneamente un mezzo per pervenire allo svolgimento di un servizio che possa contribuire al benessere della collettività di riferimento;

Considerato che

- il Comune di Lecco gestisce, nell'ambito del rapporto di co-progettazione con il Consorzio Consolida e d'intesa con Anffas onlus, associazione proprietaria dell'immobile, la struttura per disabili adulti denominata "Casa L'Orizzonte" con l'obiettivo di garantire alle famiglie dei disabili l'offerta di un servizio residenziale particolarmente caratterizzato da proposte di sollievo temporaneo e flessibile, per favorire un sostegno diretto alle famiglie volto a contrastare il precoce ricorso a ricoveri assistenziali, e a favorire processi di domiciliarità indiretta;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/49 del 26 maggio 2010, pubblicata sul BURL n. 23 S.O. del 07.06.2010, la Regione Lombardia ha accolto la domanda di accreditamento della struttura di via Legnano come Comunità Socio Sanitaria;

Considerato inoltre che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 23.06.2011 è stata approvata la convenzione con il Ministero della Giustizia - Tribunale di Lecco per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (n. 1 posto) ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e n. 2 del D.M. Giustizia del 26/03.2001, nel testo proposto con nota dell'Amministrazione Provinciale prot. 18079 del 21.04.2011, individuando in via provvisoria che i lavori di pubblica utilità saranno svolti presso la Comunità Socio Sanitaria "Casa l'Orizzonte" di Via Legnano n. 6 e che tale convenzione è stata siglata in data 04.07.2011 e quindi è scaduta in data 03.07.2012;

Viste le numerose richieste pervenute al competente servizio Famiglia e Territorio;

Ritenuto, pertanto, di approvare nuovamente la convenzione con il Ministero della Giustizia - Tribunale di Lecco per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e n. 2 del D.M. Giustizia del 26/03.2001, nel testo proposto con nota

dell'Amministrazione Provinciale prot. 18079 del 21.04.2011, individuando in via provvisoria che i lavori di pubblica utilità saranno svolti presso la Comunità Socio Sanitaria "Casa l'Orizzonte" di Via Legnano n. 6 ampliando il numero dei posti da 1 a 2;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285

Visto il D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274

Visto il D.M. Giustizia del 26/03.2001

Visto il vigente Statuto comunale ;

Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare la convenzione con il Ministero della Giustizia - Tribunale di Lecco per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e n. 2 del D.M. Giustizia del 26/03.2001, nel testo proposto con nota dell'Amministrazione Provinciale prot. 18079 del 21.04.2011, come allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) da parte del Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia;
- 3) di consentire che n. 2 persone condannate alle sanzione del Lavoro di Pubblica Utilità prestino presso la Comunità Socio Sanitaria "Casa l'Orizzonte" di Via Legnano n. 6 attività non retribuita a favore di soggetti disabili e / o nella manutenzione e nel decoro della struttura (Art.1);
- 4) di indicare quale soggetto incaricato di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire le relative istruzioni (Art.3) i sig.ri:
 - Ruggero Plebani – Funzionario incaricato di P.O. e direttore della Rete dei Servizi per la Disabilità del Settore Politiche Sociali
 - Chiara Scaccabarozzi – Direttore del Servizio Famiglia e Territorio del Settore Politiche Socialiche si impegnano a redigere, terminata l'esecuzione della sanzione, la relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato (Art. 6);
- 5) Di aderire alla citata convenzione per il periodo di anni uno a decorrere dalla data di stipulazione (Art. 8).
- 6) Di impegnare l'Amministrazione ad individuare e valutare la possibilità di attivare la medesima convenzione per altre attività presso i Settori dell'Ente.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.


PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - TRIBUNALE DI LECCO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. N. 274/2000 E N. 2 DEL D.M. GIUSTIZIA DEL 26/03.2001.", ID n. 6858523 del 27-7-2012

Lecco, 27/7/2012

per IL DIRETTORE DI SETTORE t.a.
Ruggero Plebani





TRIBUNALE di LECCO

CONVENZIONE

tra

Il Ministero della Giustizia nella persona del Presidente del Tribunale di Lecco Dott. Renato Bricchetti

e

Il Comune di Lecco nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia – Dott.ssa Marinella Panzeri, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. del (i.e.)

per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001

Premesso

1. che l'ordinamento contempla ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

2. che il lavoro di pubblica utilità ha ad oggetto prestazioni di lavoro:

art. 1 d.m. (giustizia) 26 marzo 2001

a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuiti o extracomunitari;

b) per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in

caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

f) nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale e presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze

3. che l'art. 2, comma 1, del menzionato decreto ministeriale prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni sopra indicati presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

4. che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

ciò premesso

tra

- il **Ministro della Giustizia**

che interviene al presente atto nella persona del dott. Renato BRICCHETTI, nato a Milano il 12 agosto 1952, Presidente del Tribunale di Lecco (codice fiscale 83011620131), giusta la delega di cui in premessa,

e

Il Comune di Lecco, Piazza A. Díaz n. 1, 23900 Lecco (LC) – C.F. e P.IVA 00623530136

che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Marinella PANZERI, nata a Lecco il 20 aprile 1958 - Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia, giusta l'autorizzazione di cui in premessa,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Attività da svolgere

1. L'ente consente che persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività in numero non superiore a **2 (due)** unità contemporaneamente.

2. L'ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso la Comunità Socio Sanitaria "Casa l'Orizzonte" di Via Legnano n. 6 a favore di soggetti disabili, avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

- manutenzione e decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- finalità di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

Art. 2 – Modalità di svolgimento e verifiche

1. L'attività non retribuita in favore della collettività e la funzione di verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità saranno svolte in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto di condanna.

Art. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

1. L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- sig. Ruggero Plebani – Funzionario incaricato di P.O. – Direttore della Rete dei Servizi per la Disabilità del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia.

- sig.ra Chiara Scaccabarozzi – Direttore del Servizio Famiglia e Territorio del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia.

2. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4 - Modalità del trattamento

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

3. L'ente si impegna altresì affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 – Divieto di retribuzione e assicurazioni sociali

1. E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

2. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 – Relazione sul lavoro svolto

1. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 – Risoluzione della convenzione

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione avrà la durata di **anni uno** a decorrere dalla data di stipulazione.

2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Lecco,

Ministero della Giustizia

Renato BRICCHETTI

Comune di Lecco

Marinella PANZERI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 2 AGO. 2012 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 17 AGO. 2012, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 2 AGO. 2012.

Li, 2 AGO. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE